

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3889 del 14/07/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-695 del 14/02/2019, relativa allo stabilimento sito in Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili numeri 34, 38, 40, 44, 50, richiesta dalla società Demetra S.p.a. per l'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine agricole.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4070 del 14/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattordici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-695 del 14/02/2019, relativa allo stabilimento sito in Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili numeri 34, 38, 40, 44, 50, richiesta dalla società Demetra S.p.a. per l'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine agricole.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-695 del 14/02/2019, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento Prot. n. 4851 del 02/03/2019 e con scadenza di validità in data 01/03/2034 alla società Demetra S.p.A. (C.F. 02441250376 e P.IVA

00578341208), così come modificata da Arpae - AACM con DET-AMB-2020-4006 del 27/08/2020, per area di gestione dell'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine agricole svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 {Soggetto competente Arpae – AACM} *[Allegato A - AUA vigente]*;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 {Soggetto competente Comune di Molinella} *[Allegato B - AUA vigente]*;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Molinella in data 08/09/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/159587 del 09/09/2025 (**pratica Sinadoc 29657/2025**) dal procuratore della società Demetra S.p.A. (C.F. 02441250376 e P.IVA 00578341208), con sede legale in Comune di Molinella (BO), via Efrema Nobili n. 44, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine agricole svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Molinella (BO), via Efrema Nobili numeri 34, 38, 40, 44, 50, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 {Soggetto competente Arpae – AAEME} *[Allegato C - nuovo]*;
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 447/1995 {Soggetto competente Comune di Molinella} *[Allegato D - nuovo]* ;

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'installazione di macchine per la saldatura manuale che comporteranno l'attivazione di una nuova emissione in atmosfera denominata E5, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni della matrice ambientale scarico in pubblica fognatura già autorizzata.

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di “*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*” e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- “*DECRETO ODORI*”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2025/165359 del 18/09/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Molinella e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AAEME con nota PG/2025/198444 del 07/11/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 10/11/2025, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/199026 del 10/11/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni;
- la società istante richiedeva una proroga dei tempi, con nota del 09/12/2025, concessa con nota del SUAP PG/2025/218187 del 10/12/2025; la documentazione veniva trasmessa dal Proponente con nota assunta agli atti di Arpae con PG/2026/23305 del 06/02/2026;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/25896 del 10/02/2026 richiedeva ai soggetti competenti (Comune di Molinella e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza.

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/0187152 del 22/10/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/2026/30469 del 17/02/2026);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Parere per la matrice acustica del Comune di Molinella (PG/2026/46804 del 13/03/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Molinella, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

DATO ATTO che la società Demetra S.p.A. è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015 per l'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine agricole;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 506,60 come di seguito specificato:

- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato D - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società Demetra S.p.A., per l'esercizio dell'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine agricole svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2019-695 del 14/02/2019**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società Demetra S.p.A. (C.F. 02441250376 e P.IVA 00578341208) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili numeri 34, 38, 40, 44, 50, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 01/03/2034**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati C e D** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006" di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
- "Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico" di competenza del Comune di

Molinella con richiamo alla documentazione acustica.

3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP del Comune di Molinella ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Molinella e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2019-695 del 14/02/2019, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

**Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Demetra S.p.A.**

Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili numeri 34, 38, 40, 44, 50

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 2236/2009, 1769/2010, 335/2011, 1496/2011, 1497/2011, 1498/2011, 1681/2011, 855/2012, 968/2012 e 995/2012

Ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine agricole svolta dalla società Demetra S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili numeri 34, 38, 40, 44, 50.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissione in atmosfera convogliata autorizzata

a) Per lo stabilimento in oggetto è autorizzata ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 la seguente emissione in atmosfera:

- I. EMISSIONE E5 (provenienza: saldatura manufatti metallici): punto 29 – Saldatura di oggetti e superfici metalliche

Portata massima	10500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri Totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro multistadio.

b) Per l'emissione E5 il Gestore dello stabilimento in oggetto è vincolato alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per la seguente emissioni convogliata:

1. È esonerato dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione E5 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti;
2. Deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae-AAEME), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae-APAM - Servizio Territoriale di Bologna- Distretto di Pianura-Imola) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, la data di messa a regime dell'impianto;
3. in sede di messa a regime, deve effettuare almeno un autocontrollo all'emissione mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

2. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi

aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al

punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzati i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*)

	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*) VDI 2066 parte 10 US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002 D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Cromo ^{VI}	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**) Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**) US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*) UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl)	UNI EN 1911:2010 (*)

Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323 US EPA 316 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 UNICHIM 504:1980 (**) OSHA 32 (**) NIOSH 2546 (**)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico) NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico) Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270

Ftalati	OSHA 104 (**) Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A UNICHIM 488:1979 (**) UNICHIM 429 (**) UNI ISO 16702:2010 (**)
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523 NIOSH 5523 (**) Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**) NIOSH 1614 (**) NIOSH 3702(**) NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il controllo e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di Arpae con PG/2025/159587 del 09/09/2025).

Pratica Sinadoc n. 29657/2025

Documento redatto in data 14/07/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro 6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Demetra S.p.A.**

Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili numeri 34, 38, 40, 44, 50

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 13/01/2026 presentata dalla società istante ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di progettazione, costruzione e vendita macchine di agricole svolta nello stabilimento sito in Comune di Molinella (BO), via Efrem Nobili numeri 34, 38, 40, 44, 50.
- Visto il parere acustico favorevole di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/30469 del 17/02/2026.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Molinella con nota Prot. n. 7030/2026 del 12/03/2026.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Molinella con parere acustico favorevole Prot. n. 7030/2026 del 12/03/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/46804 del 13/03/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/30469 del 17/02/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o alla relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 27502/2018).
- Elaborato "Valutazione di impatto acustico nello SDF e previsionale" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 13/01/2026 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Demetra S.p.A. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/23305 del 06/02/2026).

Pratica Sinadoc n. 29657/2025

Documento redatto in data 14/07/2026



Molinella, 12 marzo 2026
Prot. Rif. 23245/2025
Classifica 6.9 Fascicolo 3.5/2025

AI SUAP
Sua Sede
c.a. geom. Ilaria Brunelli

Oggetto: AUA ditta Demetra SpA. Modifica sostanziale.
Unità locale: via Efrem Nobili, 34 – 38/40 – 44 – 50 a Molinella.
Parere matrice acustica.

Vista la richiesta di parere da parte del Servizio in indirizzo, in atti al prot. n. 26263/2025;

Visto il contributo fornito da Arpae - Distretto Pianura-Imola, acquisito agli atti del Comune di Molinella con prot. n. 4448/2026, che qui si intende integralmente richiamato e recepito;

Con la presente si esprime parere **favorevole condizionato** al rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

1. **Entro 90 gg** dalla messa a regime del nuovo punto di emissione EN, sia prodotta e tenuta a disposizione degli Organi di Controllo, **quale prescrizione dell'atto autorizzativo**, una **relazione redatta da TCA di collaudo acustico** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto al confine aziendale e di **immissione differenziale presso i ricettori R1 e R2** individuati nella relazione "Valutazione di Impatto Acustico nello SDF e previsionale" Revisione 01 del 13/01/2026 in esame, in periodo di riferimento **diurno**, **nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività**, oltretutto con tutte le sorgenti sonore autorizzate dichiarate attive contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.
2. La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile); qualora non sia terminata la completa attivazione delle modifiche previste, potrà essere richiesta la proroga del termine temporale impartito, al fine di poter verificare nella situazione post-interventi, il rispetto di tutti i valori limite di legge al confine aziendale e ai ricettori;

Comune di Molinella	I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0007030/2026 del 12/03/2026	
Firmatario: ROBERTA BONORA	

3. Qualora la relazione di cui al punto 1. si discosti dai valori “previsionali” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, dovranno essere adottate **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, **il rispetto di tutti i valori limite di legge, assoluti e differenziali**;
4. Le attività svolte nell'intero complesso produttivo in esame, siano eseguite esclusivamente nel periodo di riferimento **diurno**, come dichiarato dal TCA nella relazione di impatto acustico, e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo di riferimento notturno;
5. In fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
6. In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
7. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

Distinti saluti.

Il Responsabile del servizio
d.ssa Roberta Bonora
F.to Digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Sinadoc 29657/2025

San Giorgio di Piano, 13/02/2026

**Servizio Politiche Ambientali
Servizio Edilizia Privata
COMUNE DI MOLINELLA**

PEC: comune.molinella@cert.provincia.bo.it

**Area IV – Pianificazione ed utilizzo del Territorio
Servizio SUAP del COMUNE DI MOLINELLA**

c.a. Ilaria Brunelli

PEC: sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

E p.c. **ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**

Unità AUA ed acque reflue

c.a. Giuseppe Di Franco

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Richiesta di modifica sostanziale alla vigente A.U.A. (DET-AMB-2019-695 del 14/02/2019) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013 – **matrice acustica**.
Rif. Suap **Prot. n. 0003320 del 06/02/2026** (23245/2025 del 10/11/2025).
Ditta: **DEMETRA S.p.A.** stabilimento **Agrimaster** sito in Via Efrem Nobili, 34-38-40-44-50 a Molinella (BO).

In riferimento all'oggetto, vista la l'istanza per rilascio di modifica sostanziale di AUA vigente (DET-AMB-2019-695 del 14/02/2019 rilasciata dal Comune di Molinella con atto prot. 4851 del 02/03/2019 n. 41/2019) presentata da Sig. Riulini Alessio, in qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione della ditta **DEMETRA S.p.A.**, presa visione della documentazione tecnica presentata al SUAP del Comune di Molinella in data 08/09/2025 e delle successive integrazioni del 06/02/2026 (prot. SUAP 3301/2026 agli atti Arpae PG/2026/0023305 del 06/02/2026), si riporta quanto segue.

Il presente contributo tecnico è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione tecnica denominata “*Valutazione di Impatto Acustico nello SDF e previsionale*”, redatta da TCA¹ Revisione 01 del 13/01/2026, si rileva quanto segue.

La ditta **DEMETRA S.p.A.** nello stabilimento **Agrimaster** in esame, produce attrezzature agricole meccanizzate (trinciatrici, atomizzatori, elevatori a forche, decespugliatori) che comporta attività di **carpenteria, sabbiatura, verniciatura, saldatura, montaggio e collaudo finale**.

L'area produttiva è costituita da 4 corpi di fabbrica: F1 civico 44 (identificato al Foglio 77 mappale 90); F2 civici 38-40 (mappale 3); F3 civico 50 (mappale 100); F4 civici 34-36 (mappale

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica Dott. Andrea Martocchia iscritto nell'elenco ENTECA al n. 5478

93).

La presente istanza riguarda l'installazione sul lato est del fabbricato F3 di un nuovo impianto di aspirazione (**EN**) a seguito di riorganizzazione che contempla lo spostamento dell'attività di saldatura dal fabbricato F2 all'edificio F3 (con 7 postazioni di saldatura), oltre a variazioni del lay-out interno ai capannoni, con punti di aspirazione esistenti dichiarati invariati.

Il Comune di Molinella ha adottato, con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 28/3/2009 il Piano strutturale comunale (PSC) comprensivo di classificazione acustica del proprio territorio comunale; all'area in cui è ubicata la ditta è assegnata la "Classe V² – Aree prevalentemente industriali", come riportato in "Tavola 2 – Capoluogo" Giugno 2010, allegato B della documentazione presentata.

Nella valutazione presentata il TCA individua i seguenti ricettori:

- R1, R2, R3** – Civili abitazioni poste in via Efrem Nobili, rispettivamente R1 a sud-est rispetto allo stabilimento produttivo F1 e a sud di F3, R2 ed R3 a est di F1-F2 e a nord di F3; a tali ricettori è assegnata la classe V³;
- R4** – Civili abitazioni con affaccio su via Montegrappa, a nord del complesso produttivo, in classe IV⁴.

Presso la ditta sono state individuate dal TCA le seguenti sorgenti sonore esterne:

- S1 – Impianto esistente di aspirazione e filtrazione polveri e vapori forno di verniciatura (E1 in F1);
- S2 – Impianto esistente di aspirazione e filtrazione vapori forno di verniciatura (E2 in F1);
- S3 – Impianto esistente di aspirazione e filtrazione polveri impianto di sabbiatura in area verniciatura (E3 in F1);
- S4 – Impianto esistente di aspirazione e filtrazione, in area carpenteria (E4 in F2), a servizio di 2 bracci mobili per raddrizzatura, 2 cappe per puntatura naselli, 2 cappe per posizionatore e una cappa per impianto robotizzato;
- CAR – area di carico/scarico (movimentazione con carrelli elevatori elettrici e traffico indotto dall'attività (camion);
- EN** - nuovo punto di emissione originato da impianto di aspirazione (elettroaspiratore "EUK561/A") e filtrazione (denominato "NOIL4 di AERODINAMICA IMPIANTI Srl") a servizio di 7 postazioni di saldatura (**EN** in **F3**); nella scheda tecnica è riportato che *il ventilatore è posto a terra, di fianco al filtro - Lp a 1 m pari a 85 dB(A)*.

In termini di emissioni rumorose verso l'esterno il TCA ritiene trascurabili, oltre ai bruciatori per riscaldamento aree di Lavoro (punti di emissione alla quota di 8,5 m da p.c. denominati da C1 a C6, C9 e C10, da C11 a C14, da C15 a C19, caldaie per riscaldamento uffici e acqua sanitaria C7 e C8), le modifiche interne al layout dei due capannoni (F2 ed F3) e considera come sostanziale il solo inserimento del nuovo punto di emissione EN.

L'azienda viene dichiarata operativa per 8 ore/giorno, in tempo di riferimento esclusivamente **diurno** (06:00-22:00).

Nel dettaglio, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

³ Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

⁴ Valori limite assoluti di immissione: **65 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 55 dB(A) notturno (22.00-06.00).



1. Verifica del livello di **rumore ambientale** nello **stato di fatto** (*ante-operam*) mediante rilievi fonometrici eseguiti il giorno 11 giugno 2025 sul lotto in oggetto, in tempo di riferimento **diurno**, al confine aziendale (al perimetro del fabbricato F3 nei punti P3, P5 e in corrispondenza di EN, punti P6, P7, P8; al confine aziendale del capannone F1 nei punti P9 in corrispondenza di E3 e P10 in prossimità di E1-E2; al confine del fabbricato F4 nel punto P11) e ai ricettori individuati, in prossimità di **R1** (punti di misura P3 e **P8**) ed **R2** (punti di misura P1 e **P7**), oltre alla direzione dei ricettori lato Nord rappresentati da R4 (punti di misura P4bis e P12), al fine di valutare i livelli attuali di rumorosità generati dall'attività (sia in condizione di normale lavorazione dello stabilimento con tutte le sorgenti esistenti in funzione, sia nelle condizioni più gravose con attività di collaudo in atto) e in assenza dell'attività (misure di rumore residuo);
2. Stima per divergenza geometrica del contributo della nuova sorgente sonora (EN con livello di pressione sonora pari a 85,0 dB(A) a 1 m di distanza) al confine aziendale in base alla sua prevista collocazione sul lato est del fabbricato F3, al fine di determinare il livello di immissione assoluto (rumore ambientale nello **stato previsionale post operam**) al confine aziendale sommando energeticamente il livello di emissione sonora della nuova sorgente al rumore ambientale rilevato nello stato di fatto (*ante operam*) nei punti P6, P7 e P8 prossimi alla sorgente sonora in esame; si precisa che la stima basata su misure del rumore ambientale a.o. della durata di circa 5 minuti per ciascun punto di misura, è da ritenersi indicativa e non rappresentativa dell'intero periodo di riferimento diurno;
3. Verifica del contributo della nuova sorgente sonora (EN con livello di pressione sonora pari a 85,0 dB(A) a 1 m di distanza) ai ricettori R1 ed R2, dichiarati distanti rispettivamente 40 e 47 m dalla nuova sorgente EN, mediante utilizzo di software iNoise v.2024.3.0 Pro; si evidenzia che i dati di emissione restituiti dal modello risultano notevolmente inferiori a quelli **stimati per divergenza geometrica, in quanto in tale caso non verrebbe contemplata la presenza dell' ostacolo determinato dalla parete est dello stesso fabbricato F3**;
4. Verifica del rispetto del limite di immissione differenziale ai ricettori R1 e R2 in periodo di riferimento diurno, riferendosi per ciascun ricettore, alla differenza tra il **livello ambientale** (determinato dalla somma del livello di emissione restituito dal modello al rumore ambientale *ante operam* rilevato il 11/06/2025 nei punti P8 e P7) e il **rumore residuo** (in assenza di attività) misurato nella medesima data del 11/06/2026 nel punto di misura P6 (50,6 dB(A)). Si evidenzia altresì che tale limite differenziale non risulterebbe rispettato se il rumore ambientale *ante operam* considerato fosse quello rilevato nei punti di misura P3 e P1 (altri punti di misura rappresentativi di R1 e R2), seppure in tale caso verrebbe considerato un livello residuo maggiore rilevato nel punto di misura P1 (53,9 dB(A)).

Preso atto che quanto fornito in allegato E non è la taratura del modello ma il certificato relativo alla "precisione" dello stesso ($\pm 0,05$ dB(A)); le simulazioni acustiche, se eseguite mediante modello di calcolo previsionale dovrebbero comportare la presentazione della **taratura** del modello **su punti di controllo** (ovvero corrispondenza del dato restituito dal modello previsionale in formato mappe e tabelle, nel punto di misura in cui sono state eseguite rilevazioni fonometriche).



Considerato inoltre che l'indice statistico L50 è assunto dal TCA come *"stima al netto dei transiti veicolari nella immediata prossimità del microfono"*; non si concorda con la scelta del TCA di escludere il contributo del traffico stradale che deve concorrere al livello di rumore ambientale prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona (DPR 16/03/1998), salvo che il punto di misura in esame sia situato all'interno di fascia di pertinenza stradale (ad esempio il punto di misura P1, in facciata al ricettore R2, appare collocato a circa 60 m dall'asse stradale di via Efrem Nobili e oltre 100 m da via Montegrappa);

Considerato che dal riscontro previsionale presentato non occorrono, al momento, azioni mitigative acustiche per il rispetto dei livelli sonori assoluti e differenziali;

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole ma condizionata** al rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

1. **Entro 90 gg** dalla messa a regime del nuovo punto di emissione EN, sia prodotta e tenuta a disposizione degli Organi di Controllo, **quale prescrizione dell'atto autorizzativo**, una **relazione redatta da TCA di collaudo acustico** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto al confine aziendale e di **immissione differenziale presso i ricettori R1 e R2** individuati nella relazione "Valutazione di Impatto Acustico nello SDF e previsionale" Revisione 01 del 13/01/2026 in esame, in periodo di riferimento **diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività**, ovvero sia con tutte le sorgenti sonore autorizzate dichiarate attive contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.
2. La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile); qualora non sia terminata la completa attivazione delle modifiche previste, potrà essere richiesta la proroga del termine temporale impartito, al fine di poter verificare nella situazione post-interventi, il rispetto di tutti i valori limite di legge al confine aziendale e ai ricettori;
3. Qualora la relazione di cui al punto 1. si discosti dai valori "previsionali" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, dovranno essere adottate **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione



- post-interventi di mitigazione, il **rispetto di tutti i valori limite di legge, assoluti e differenziali**;*
- 4. Le attività svolte nell'intero complesso produttivo in esame, siano eseguite esclusivamente nel periodo di riferimento **diurno**, come dichiarato dal TCA nella relazione di impatto acustico, e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo di riferimento notturno;*
 - 5. In fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
 - 6. In fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
 - 7. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Barbara Cipolli⁵.

Distinti saluti.

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola

dott.ssa Federica Forti

Documento firmato digitalmente

⁵

Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'elenco ENTECA al n. 13198.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.